COMMISSIONE XII

**INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO ESTERO**

**48.**

# SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEVERINO CITARISTI**

## INDICE

PAG.

**Disegno di legge** (Seguito della discussione e rinvio):

Modifiche ed integrazioni alla legge 2 febbraio 1973, n. 7, concernente « Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole » (2046) . . 3

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* . . . . . 3, 5

CHERCHI SALVATORE . . . . . 3

ORSENIGO DANTE, *Relatore* . . . . . 3

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* . . . . . 4

VISCARDI MICHELE . . . . . 3, 5

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 10.**

MICHELE GRADUATA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 febbraio 1973, n. 7, concernente « Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole » (2046).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 2 febbraio 1973, n. 7, concernente " Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole " ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole « a condizione che all'articolo 4, primo comma, venga soppressa la parola " infruttifero " al fine di consentire a chi ha costituito la cauzione di fruire degli interessi relativi ad essa ».

A me pare che tale condizione crei alcune complicazioni, nel senso che, essendo state versate 15 mila lire per il deposito delle bombole, al momento della restituzione di queste, devono essere calcolati gli interessi derivanti dal fatto che la ditta è obbligata ad investire il ricavato in obbligazioni ovvero in buoni del tesoro che possono avere scadenza trimestrale o annuale. Sopprimere tale parola significa tenere una contabilità troppo complicata e farraginosa.

È questo il motivo per il quale ritengo opportuno da parte nostra richiedere un ulteriore parere alla I Commissione.

SALVATORE CHERCHI. Il gruppo comunista si dichiara favorevole alla proposta del presidente.

DANTE ORSENIGO, *Relatore*. Anche io mi associo alla proposta del presidente.

MICHELE VISCARDI. Anche il gruppo democristiano concorda su tale proposta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di richiedere alla I Commissione affari costituzionali, a norma dell'articolo 73, terzo comma, del regolamento, un riesame del parere già espresso.

(*È approvata*).

Avverto che il relatore, onorevole Orsenigo, ha presentato i seguenti emendamenti:

*All'articolo 3, ultimo alinea, sostituire la cifra*: « 200 milioni » *con la seguente*: « 1 miliardo » *e le cifre* « 50 milioni » *e* « 100 milioni » *con le seguenti*: « 250 milioni » *e* « 500 milioni ».

*All'articolo 4, sopprimere le alinee 4, 5 e 6.*

*All'articolo 4, alinea 7, sostituire la parola*: « mensilmente » *con le seguenti*: « entro il mese successivo a quello della riscossione della cauzione ».

*All'articolo 4, comma ottavo, sostituire le parole*: « da inviare entro un mese » *con le seguenti*: « da inviare entro due mesi » *e dopo le parole*: « l'importo netto » *aggiungere le seguenti*: « risultante dalla differenza tra le cauzioni incassate e quelle restituite ».

*All'articolo 4, ultimo alinea, aggiungere infine*: « ed emana norme per la tenuta

dei bollettari di quietanza da parte del venditore e per la tenuta della contabilità specifica delle cauzioni da parte delle imprese distributrici ».

*All'articolo 4, dopo l'ultimo alinea, aggiungere infine il seguente*:

« Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, è soppresso ».

*All'articolo 5, primo alinea, sostituire le parole da* « gli utenti » *fino a*: « eccedenti » *con le seguenti*:

« Chiunque detenga recipienti per il gas di petrolio liquefatti di capacità non inferiore a sedici litri deve restituire alle imprese distributrici, anche tramite il venditore, le bombole vuote nonché quelle piene eccedenti ».

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente articolo*:

ART. 5-*bis*.

Ciascun recipiente deve essere immesso sul mercato accompagnato dalle istruzioni per l'uso con le indicazioni avvertenti i rischi connessi.

Il relativo onere è posto a carico delle imprese distributrici.

*Dopo l'articolo* 5-bis, *aggiungere il seguente articolo*:

ART. 5-*ter*.

L'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, è così modificato: al primo comma la cifra: « 2.000.000 » è sostituita dalla seguente: « 20.000.000 »; al secondo comma la cifra: « 1.000.000 » è sostituita dalla seguente: « 10.000000 »; al terzo comma la cifra: « 200.000 » è sostituita dalla seguente: « 2.000.000 »; dopo il terzo comma, è, infine, aggiunto il seguente: « chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5-*bis* è punito con l'ammenda fino a lire 10.000.000 o con l'arresto fino a 3 mesi ».

*Sostituire l'articolo 6 con il seguente*:

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Desidero sottolineare l'esigenza di attribuire al Governo la facoltà di adeguare le tariffe assicurative con proprio decreto. Per tale ragione presenterò alcuni emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

*Dopo l'ultimo comma dell'articolo 3, aggiungere le parole*: « l'aggiornamento per le somme da assicurare può essere alterato, qualora se ne presenti la necessità, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

*Alla fine del primo alinea dell'articolo 4, aggiungere infine le seguenti parole*: « Detto ammontare potrà essere modificato, qualora se ne presenti la necessità, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Vorrei cogliere l'occasione per fornire i dati richiesti nella passata seduta, chiarendo i motivi che hanno finora impedito l'emanazione dei regolamenti di esecuzione di cui alla legge n. 7 del 1973.

Il disegno di legge n. 2046, oggi al nostro esame, modifica gli articoli 1, 5, 6 e 8 della citata legge n. 7 del 1973, ma mantiene invariate le disposizioni di cui al predetto articolo 12, del quale si riporta il testo: « Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su pro-

posta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sarà emanato il regolamento di esecuzione della presente legge nel quale dovranno essere indicate anche le norme di sicurezza da osservarsi da parte delle aziende che provvedono al riempimento e alla distribuzione delle bombole per uso di gas di petrolio liquefatti ».

Il regolamento in questione non è stato tuttavia mai emanato, essendo sorti impedimenti applicativi in materia di polizza di utenza e di cauzionamento delle bombole, impedimenti che il disegno di legge citato ha inteso rimuovere. Il Governo per altro mantiene il potere di emanare il regolamento, in quanto irrilevante si palesa il decorso del termine di due mesi dall'entrata in vigore della legge, trattandosi di termine evidentemente ordinatorio.

Va segnalato che la ripartizione delle competenze in materia di emanazione di norme di sicurezza ha avuto una notevole evoluzione legislativa: in primo luogo infatti la legge di riforma sanitaria 23 dicembre 1978, n. 833, ha riservato allo Stato, che opera mediante l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, la competenza di determinare i criteri di sicurezza ed i relativi metodi di rilevazione ai fini della omologazione di macchine, di impianti di apparecchi, di strumenti e di mezzi personali di protezione (articolo 23, terzo comma, della legge n. 833 del 1978, nonché articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, che ebbe ad istituire l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro).

Successivamente, con l'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1983, n. 597, all'ISPEL è stata attribuita la funzione statale di omologazione dei prodotti industriali ai sensi degli articoli 6, lettera *n*), e 24, punto 18), della legge n. 833 del 1978, sicché, relativamente all'esercizio di tale funzione, l'Istituto medesimo è stato sottoposto alla vigilanza dei ministri dell'industria, della sanità e del lavoro (articolo 4 del richiamato decreto-legge n. 390 del 1982).

Ciò premesso, sembra corretto ritenere che, qualora il Governo intenda emanare il regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 12 della legge n. 7 del 1973, la proposta debba essere formulata dai ministri dell'industria, della sanità e del lavoro, dovendosi evidentemente rispettare l'attribuzione di competenze risultante dal complesso delle disposizioni dianzi richiamate in materia di determinazione di norme di sicurezza e di omologazione dei prodotti industriali a fini di prevenzione.

PRESIDENTE. L'onorevole Bianchini ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 3, primo alinea, dopo le parole*: « o messi in distribuzione », *aggiungere le seguenti*: « o installati ».

MICHELE VISCARDI. Propongo che la Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma primo, deliberi di richiedere, previo assenso del Presidente della Camera, che l'articolo aggiuntivo 5-*ter*, proposto dal relatore, sia trasmesso, per il parere, alla IV Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa proposta.

(*È approvata*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.**

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO*
*DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO